

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

e col Ministro dei Trasporti

(BALZAMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1982

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre 1944

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo sul transito dei servizi aerei internazionali è una delle Convenzioni internazionali, deliberate dalla Conferenza di Chicago del 1944, che hanno sancito un complesso di norme

per la regolamentazione dei servizi di navigazione aerea.

In particolare il dettato della Convenzione in oggetto si riferisce alle prime due « libertà dell'aria » — cosiddette libertà non

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

commerciali e cioè il sorvolo e lo scalo tecnico — concedendo senza negoziazione tali diritti ad aeromobili appartenenti ad imprese degli Stati ad essa aderenti.

È necessario specificare, per l'esplicito riferimento inserito negli articoli IV e V di questo Accordo, che durante la Conferenza di Chicago del 1944 furono elaborati altri quattro documenti, tre dei quali ormai hanno solo un valore storico:

a) l'Atto finale, che è un processo verbale dei lavori;

b) l'Accordo interinale, che ha cessato ogni efficacia con la costituzione dell'ICAO;

c) l'Accordo sul trasporto aereo, relativo ai diritti commerciali, che è stato sottoscritto da soli 12 Stati;

d) la Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, che è l'unico atto cui l'Italia ha aderito.

Il nostro Paese non aveva ritenuto, nel passato, di diventare parte dell'Accordo di transito per motivazioni relative alla sua collocazione geografica, ad alto transito, che rendeva particolarmente opportuno dal punto di vista negoziale riservare a livello bilaterale la disciplina di sorvolo e scalo tecnico anche in considerazione del tipo di aeromobili all'epoca disponibili.

A favore dell'adesione italiana all'Accordo di transito in argomento è opportuno considerare le seguenti valutazioni:

1) l'Italia — che fa parte del Consiglio dell'ICAO essendo stata rieletta con notevole suffragio nelle votazioni svoltesi nel corso della 23^a Assemblea — non avendo ancora aderito all'Accordo sul transito dei servizi aerei internazionali, appare trovarsi in una posizione non aderente all'indirizzo politico prevalentemente seguito dagli altri Stati dell'Organizzazione, considerando specialmente che tale Accordo risulta attualmente ratificato da oltre 90 Paesi, tra i quali tutti gli Stati membri della CEE, la totalità delle Nazioni associate nella CEAC, numerosi Paesi dell'est europeo;

2) l'attuale utilizzazione di aeromobili di maggiore autonomia per lo svolgimento

dei servizi aerei internazionali non consente più margini negoziali per trattative bilaterali e consiglia altresì l'adozione di ogni idonea misura per realizzare risparmio di carburante;

3) la legge 11 luglio 1977, n. 411, istituisce una «tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta», cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo internazionale.

L'adesione all'Accordo di transito, pertanto, potrà comportare un volume aggiuntivo di introiti che non può non essere valutato positivamente per una favorevole conclusione dell'iniziativa.

Per quanto riguarda l'articolato della Convenzione in discorso, si rileva che la stessa è composta di sei articoli, suddivisi in sezioni.

Gli articoli prevedono:

Articolo I. - *Sezione 1.* — Diritto di sorvolo e diritto di atterraggio per scopi non commerciali (rifornimento di carburante, eccetera) sul territorio di uno Stato contraente, stabilendo altresì i limiti di tali diritti.

Sezione 2. — Le disposizioni del predetto Accordo saranno in armonia con la Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO.

Sezione 3. — La richiesta di esercitare servizi commerciali sui punti in cui sono previste soste tecniche, senza pregiudizio delle normali operazioni dei servizi aerei internazionali.

Sezione 4. — La delimitazione delle rotte e l'imposizione di giusti e ragionevoli oneri per l'uso degli aeroporti e altre facilitazioni.

Sezione 5. — Il diritto, da parte di uno Stato contraente, di negare o revocare una autorizzazione o un permesso a un'impresa di trasporto aereo di un altro Stato quando non siano garantiti gli obblighi derivanti dalla concessione dell'autorizzazione stessa.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo II. - *Sezione 1.* — Determinazione della prassi da seguire nel caso di controversia tra Stati contraenti.

Sezione 2. — Rinvio al capitolo XVIII della Convenzione di Chicago per la risoluzione di controversie fra Stati relativamente all'interpretazione o all'applicazione di questo Accordo.

Articolo III. - Determinazione della durata dell'Accordo di transito fino a che resterà in vigore la Convenzione di Chicago.

Possibilità di denuncia di detto Accordo, informando con un anno di anticipo il Governo degli Stati Uniti d'America.

Articolo IV. - Riferimento agli Accordi conclusi a Chicago nel 1944.

Articolo V. - Rinvio alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale per la definizione del termine « territorio ».

Articolo VI. - Definizione dell'*iter* per addivenire alla firma e all'adesione dell'Accordo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre 1944.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'Accordo stesso.

INTERNATIONAL AIR SERVICES TRANSIT AGREEMENT

Signed at Chicago, on 7 December 1944

The States which sign and accept this International Air Services Transit Agreement, being members of the International Civil Aviation Organization, declare as follows:

Article I.

Section 1

Each contracting State grants to the other contracting States the following freedoms of the air in respect of scheduled international air services:

- (1) The privilege to fly across its territory without landing;
- (2) The privilege to land for non-traffic purposes.

The privileges of this section shall not, be applicable with respect to airports utilized for military purposes to the exclusion of any scheduled international air services. In areas of active hostilities or of military occupation, and in time of war along the supply routes leading to such areas, the exercise of such privileges shall be subject to the approval of the competent military authorities.

Section 2

The exercise of the foregoing privileges shall be in accordance with the provisions of the Interim Agreement on International Civil Aviation and, when it comes into force, with the provisions of the Convention on International Civil Aviation, both drawn up at Chicago on December 7, 1944.

Section 3

A contracting State granting to the airlines of another contracting State the privilege to stop for non-traffic purposes may require such airlines to offer reasonable commercial service at the points at which such stops are made.

Such requirement shall not involve any discrimination between airlines operating on the same route, shall take into account the capacity of the aircraft, and shall be exercised in such a manner as not to prejudice the normal operations of the international air services concerned or the rights and obligations of a contracting State.

Section 4

Each contracting State may, subject to the provisions of this Agreement,

(1) Designate the route to be followed within its territory by any international air service and the airports which any such service may use;

(2) Impose or permit to be imposed on any such service just and reasonable charges for the use of such airports and other facilities; these charges shall not be higher than would be paid for the use of such airports and facilities by its national aircraft engaged in similar international services: provided that, upon representation by an interested contracting State, the charges imposed for the use of airports and other facilities shall be subject to review by the Council of the International Civil Aviation Organization established under the above-mentioned Convention, which shall report and make recommendations thereon for the consideration of the State or States concerned.

Section 5

Each contracting State reserves the right to withhold or revoke a certificate or permit to an air transport enterprise of another State in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control are vested in nationals of a contracting State, or in case of failure of such air transport enterprise to comply with the laws of the State over which it operates, or to perform its obligations under this Agreement.

Article II.

Section 1

A contracting State which deems that action by another contracting State under this Agreement is causing injustice or hardship to it, may request the Council to examine the situation. The Council shall thereupon inquire into the matter, and shall call the States concerned into consultation. Should such consultation fail to resolve the difficulty, the Council may make appropriate findings and recommendations to the contracting States concerned. If thereafter a contracting State concerned shall in the opinion of the Council unreasonably fail to take suitable corrective action, the Council may recommend to the Assembly of the above-mentioned Organization that such contracting State be suspended from its rights and privileges under this Agreement until such action has been taken. The Assembly by a two-thirds vote may so suspend such contracting State for such period of time as it may deem proper or until the Council shall find that corrective action has been taken by such State.

Section 2

If any disagreement between two or more contracting States relating to the interpretation or application of this Agreement cannot be settled by negotiation, the provisions of Chapter XVIII of the above-mentioned Convention shall be applicable in the same manner as provided therein with reference to any disagreement relating to the interpretation or application of the above-mentioned Convention.

Article III.

This Agreement shall remain in force as long as the above-mentioned Convention; provided, however, that any contracting State, a party to the present Agreement, may denounce it on one year's notice given by it to the Government of the United States of America, which shall at once inform all other contracting States of such notice and withdrawal.

Article IV.

Pending the coming into force of the above-mentioned Convention, all references to it herem, other than those contained in Article II, Section 2, and Article V, shall be deemed to be references to the Interim Agreement on International Civil Aviation drawn up at Chicago on December 7, 1944; and references to the International Civil Aviation Organization, the Assembly, and the Council shall be deemed to be references to the Provisional International Civil Aviation Organization, the Interim Assembly, and Interim Council respectively.

Article V.

For the purposes of this Agreement, "territory" shall be defined as in Article 2 of the above-mentioned Convention.

*Article VI.**Signatures and Acceptances of Agreement*

The undersigned delegates to the International Civil Aviation Conference, convened in Chicago on November 1, 1944, have affixed their signatures to this Agreement with the understanding that the Government of the United States of America shall be informed at the earliest possible date by each of the governments on whose behalf the Agreement has been signed whether signature on its behalf shall constitute an acceptance of the Agreement by that government and an obligation binding upon it.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Any State a member of the International Civil Aviation Organization may accept the present Agreement as an obligation binding upon it by notification of its acceptance to the Government of the United States, and such acceptance shall become effective upon the date of the receipt of such notification by that Government.

This Agreement shall come into force as between contracting States upon its acceptance by each of them. Thereafter it shall become binding as to each other State indicating its acceptance to the Government of the United States on the date of the receipt of the acceptance by that Government. The Government of the United States shall inform all signatory and accepting States of the date of all acceptances of the Agreement, and of the date on which it comes into force for each accepting State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, having been duly authorized, sign this Agreement on behalf of their respective governments on the dates appearing opposite their respective signatures.

DONE at Chicago the seventh day of December, 1944, in the English language. A text drawn up in the English, French, and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity,* shall be opened for signature at Washington, D.C. Both texts shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, and certified copies shall be transmitted by that Government to the governments of all the States which may sign or accept this Agreement.

(Seguono le firme).

* The Agreement was signed in the English original version formulated at the International Civil Aviation Conference which took place at Chicago from 1 November to 7 December 1944. No trilingual text has been opened for signature as provided for in the Agreement.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B.: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo fra cui il testo in lingua inglese qui sopra riportato.*

ACCORDO DI TRANSITO DEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI
FIRMATO A CHICAGO IL 7 DICEMBRE 1944

Gli Stati che firmeranno ed accetteranno il presente Accordo di transito dei servizi aerei internazionali, essendo membri dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dichiarano quanto segue:

Articolo I.

Sezione 1

Ciascuno Stato Contraente concederà agli altri Stati Contraenti le seguenti libertà dell'aria rispetto ai servizi aerei internazionali di linea:

- 1) il privilegio di volare attraverso il proprio territorio senza atterrarvi;
- 2) il privilegio di farvi scalo per scopi non di traffico.

I privilegi della presente Sezione non saranno applicabili rispetto ad aeroporti utilizzati per scopi militari con l'esclusione di ogni servizio aereo internazionale regolare. Nelle zone di ostilità attive o di occupazione militare e in tempo di guerra, lungo le rotte di rifornimento che conducono a tali zone, l'esercizio di tali privilegi sarà soggetto all'approvazione delle competenti autorità militari.

Sezione 2

L'esercizio dei summenzionati privilegi avverrà in conformità con le disposizioni dell'Accordo interinale sull'aviazione civile internazionale e, quando entrerà in vigore, con le disposizioni della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, entrambi redatti a Chicago il 7 dicembre 1944.

Sezione 3

Uno Stato Contraente che concede alle compagnie aeree di un altro Stato Contraente il privilegio di fare scalo per scopi non di traffico potrà richiedere a tali compagnie aeree di fornire un ragionevole servizio commerciale nei punti in cui tali scali vengono compiuti.

Tale richiesta non dovrà comportare alcuna discriminazione tra compagnie aeree che operano sulla stessa rotta, dovrà tener conto della capacità dell'aeromobile e dovrà essere fatta in modo tale da non arrecare pregiudizio alle normali operazioni dei servizi aerei internazionali o ai diritti ed agli obblighi di uno Stato Contraente.

Sezione 4

Ciascuno Stato Contraente, subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo, potrà:

1) designare la rotta da seguire sul suo territorio da parte di ogni servizio aereo internazionale e gli aeroporti che possono essere utilizzati per tali servizi;

2) imporre o permettere che vengano imposti su ogni servizio suddetto oneri giusti e ragionevoli per l'uso di tali aeroporti e altre installazioni; detti oneri non dovranno essere superiori a quelli che verrebbero pagati per l'uso di tali aeroporti o installazioni da parte dei propri aeromobili nazionali impegnati in analoghi servizi internazionali; salvo che gli oneri imposti per l'uso di aeroporti ed altre installazioni verranno, su richiesta di uno Stato Contraente interessato, assoggettati a revisione da parte del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, creata in ottemperanza alla summenzionata Convenzione, che redigerà un rapporto e farà raccomandazioni su tale materia per sottoporli all'esame da parte dello Stato o degli Stati interessati.

Sezione 5

Ciascuno Stato Contraente si riserverà il diritto di negare o revocare un certificato o un permesso ad un'impresa di trasporti aerei di un altro Stato in qualsiasi caso in cui detto Stato Contraente non abbia le prove che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale impresa siano detenuti da cittadini di uno Stato Contraente o qualora detta impresa di trasporti aerei non si conformi alle leggi dello Stato sul quale opera o non adempia agli obblighi per essa derivanti dal presente Accordo.

Articolo II.

Sezione 1

Uno Stato Contraente, che ritenga che un'azione di un altro Stato Contraente ai sensi del presente Accordo causi ad esso delle ingiustizie o difficoltà, potrà richiedere al Consiglio di esaminare la situazione. Il Consiglio allora indagherà sulla questione e chiamerà gli Stati Contraenti interessati a consultazione. Ove tale consultazione non riuscisse a risolvere la difficoltà, il Consiglio potrà svolgere le necessarie ricer-

che e presentare raccomandazioni agli Stati Contraenti interessati. Se, successivamente a ciò, uno Stato Contraente interessato dovesse, a giudizio del Consiglio, immotivatamente mancare nell'adottare opportune azioni correttive, il Consiglio potrà raccomandare all'Assemblea della suddetta Organizzazione che tale Stato Contraente venga sospeso dal godimento dei suoi diritti e privilegi, ai sensi del presente Accordo, fintantochè non avrà adottato tali azioni. L'Assemblea, con voto a maggioranza dei due terzi, potrà in tal modo sospendere tale Stato Contraente per il periodo di tempo che riterrà opportuno o finchè il Consiglio non accerterà che detto Stato ha adottato tali azioni correttive.

Sezione 2

Ove un qualsivoglia disaccordo tra due o più Stati Contraenti relativo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non possa essere risolto attraverso un negoziato, saranno applicabili le disposizioni del Capitolo XVIII della succitata Convenzione, allo stesso modo di quanto ivi previsto in riferimento a qualsiasi disaccordo riguardante l'interpretazione o l'applicazione della suddetta Convenzione.

Articolo III.

Il presente Accordo resterà in vigore tanto quanto la succitata Convenzione; salvo, tuttavia, che un qualsiasi Stato Contraente, Parte del presente Accordo, potrà denunciarlo con preavviso di un anno presentato al Governo degli Stati Uniti d'America, che immediatamente informerà tutti gli altri Stati Contraenti di tale preavviso e ritiro.

Articolo IV.

In attesa dell'entrata in vigore della succitata Convenzione, tutti i riferimenti alla stessa qui contenuti, diversi da quelli contenuti all'Articolo II, Sezione 2, e all'Articolo V, verranno intesi quali riferimenti all'Accordo interinale sull'aviazione civile internazionale redatto a Chicago il 7 dicembre 1944; e i riferimenti all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, all'Assemblea ed al Consiglio verranno intesi, rispettivamente, quali riferimenti alla Organizzazione provvisoria internazionale dell'aviazione civile, all'Assemblea interinale ed al Consiglio interinale.

Articolo V.

Per gli scopi del presente Accordo, il termine « territorio » sarà definito come nell'Articolo II della succitata Convenzione.

Articolo VI.

Firme ed accettazioni dell'Accordo

I sottoscritti delegati alla Conferenza internazionale dell'aviazione civile, convenuti a Chicago il 1° novembre 1944, hanno apposto le loro firme al presente Accordo con l'intesa che il Governo degli Stati Uniti d'America verrà informato, il più presto possibile, da ciascun Governo a nome del quale l'Accordo è stato firmato se la firma a suo nome costituirà un'accettazione dell'Accordo da parte di tale Governo ed un obbligo vincolante per esso.

Qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile potrà accettare il presente Accordo come obbligo per esso vincolante notificando tale accettazione al Governo degli Stati Uniti d'America e tale accettazione avrà effetto a partire dalla data in cui tale notifica è stata ricevuta da detto Governo.

Il presente Accordo entrerà in vigore tra due Stati Contraenti al momento dell'accettazione da parte di entrambi. Successivamente, diverrà vincolante rispetto ad ogni Stato che indicherà la sua accettazione al Governo degli Stati Uniti a partire dalla data in cui tale Governo riceverà l'accettazione. Il Governo degli Stati Uniti informerà tutti gli Stati firmatari e accettanti circa la data di ogni accettazione dell'Accordo e la data in cui entra in vigore per ciascuno Stato accettante.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati, firmano il presente Accordo a nome dei loro rispettivi Governi nelle date che compaiono a fronte delle rispettive firme.

FATTO a Chicago il settimo giorno di dicembre 1944, nella lingua inglese. Un testo redatto nelle lingue inglese, francese e spagnolo, ciascuna facente egualmente fede (*), verrà aperto alla firma a Washington, D.C. Entrambi i testi verranno depositati negli Archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, e copie autenticate di essi verranno trasmesse da tale Governo ai Governi di tutti gli Stati che potranno firmare o accettare il presente Accordo.

(Seguono le firme).

(*) L'Accordo è stato firmato nella versione originale in inglese formulata nella Conferenza internazionale dell'aviazione civile che si è tenuta a Chicago dal 1° novembre al 7 dicembre 1944. Nessun testo trilingue, come stabilito dall'Accordo, è stato aperto alla firma.